



ALLEGATO " B "

COMUNE DI NUVOLENTO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Allegato alla delibera
Della Giunta Comunale
n° 56 in data 30.04.2013

Il Sindaco
Angelo Pasini

Il Segretario Comunale
Dr. Sacchi Maurizio

COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento.
- 2 Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

- 3 Regole di organizzazione e funzionamento.
- 4 Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
- 5 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

- 6 Modalità di acquisizione.
- 7 Limiti di applicazione.
- 8 Acquisti sul mercato elettronico.

CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

- 9 Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
- 10 Dotazione del personale.
- 11 Commissioni di gara.
- 12 Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- 13 Recesso.
- 14 Controversie e contenziosi.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 2 - Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a.* collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b.* definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c.* collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d.* collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
- e.* definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f.* definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g.* redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h.* nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i.* collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j.* collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- k.* cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- l.* trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di

attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso le sedi municipali dei Comuni di Mazzano (sede principale) e di Nuvolento (sede distaccata).

2. La Centrale di Committenza è composta dal responsabile dell'Ufficio tecnico intercomunale lavori pubblici e servizi comunali, che ne è il Responsabile, e dal personale, da quest'ultimo individuato, necessario per l'effettuazione delle singole gare.

3. Le diverse sedi della Centrale dispongono la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvedono a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

4. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione della gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza; la stessa, peraltro, può venire variata dal responsabile della Centrale a seguito di propria motivata decisione.

5. La Centrale di Committenza si impegna, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

6. La Centrale di Committenza predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

7. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e dello schema di determinazione di indizione gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti, pubblicati sul sito internet dell'Ente convenzionato interessato alla gara.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n.

163/2006;

- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrattare;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
- i. monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 - Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire, nel rispetto dei vigenti regolamenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia adottati dagli

enti convenzionati:

- a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.
2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

Art. 7 - Limiti di applicazione.

1. La Centrale di Committenza opera per gli affidamenti in economia, mediante cottimo fiduciario, salvo diversa e motivata decisione, di importo pari od inferiore ai € 200.000, per lavori, servizi e forniture, IVA esclusa.

2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.

3. Per la scelta del "cattimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. dell'Ente Convenzionato può affidare direttamente ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato, lavori, servizi e forniture, purché questo preveda il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia vigente presso detto Ente. Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario o per l'acquisizione di beni singoli a titolo sperimentale.

4. Il R.U.P. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ha, comunque, la facoltà di richiedere alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e fino a 200.000 €, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e fino a 200.000 €, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

7. Ciascun Comune convenzionato, peraltro, può evitare, in caso di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso alla Centrale di Committenza ogniqualvolta si approvvigioni mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA), o ad analogo mercato elettronico, o decida di aderire alle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.a.; qualora dette acquisizioni siano di importo superiore ai 40.000 € il R.U.P. dell'Ente Convenzionato deve ottenere, anche per le vie brevi, il preventivo nulla osta della Centrale di Committenza.

8. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.

9. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del presente Regolamento.

Art. 8 - Acquisti sul mercato elettronico.

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

2. La decisione circa la scelta tra la procedura di cui al comma precedente e quella di cui al precedente articolo 7 comma 7, per acquisizioni di importo superiore ai 40.000,00 €, appartiene alla competenza del Responsabile dell'Ufficio Intercomunale lavori pubblici e servizi comunali.

CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9 - Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati così come determinati nei rispettivi strumenti di programmazione ed in attuazione delle convenzioni per la gestione associate stipulate.

2. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e le eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente o degli enti interessati dalla gara che provvederanno ad includerle nei quadri economici di progetto, come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 10 - Dotazione del personale.

1. Ciascun Comune convenzionato assicura la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 11 - Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile

della Centrale di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P.) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune convenzionato interessato dalla gara e, nel caso di gare svolte in forma associata, sui siti internet i tutti gli enti interessati.

Art. 12 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. I soggetti convenzionati si riuniscono al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza secondo le modalità e le tempistiche previste nelle convenzioni per la gestione associata di funzioni stipulate.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Recesso.

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 14 - Controversie e contenziosi.

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.